



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 settembre 2017:

LEGGE 29 SETTEMBRE 2017 n.115

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

TITOLO I

NUOVE NORME PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE E PER LA FORMAZIONE

Art.1

(Modifiche all'articolo 69 della Legge 16 dicembre 2013 n.166)

1. L'articolo 69 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è così sostituito:

“Art. 69

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione)

1. Agli operatori economici, ivi compresi i liberi professionisti, che assumono lavoratori dalle liste di avviamento al lavoro, è riconosciuto un credito d'imposta IGR nella misura e nelle modalità definite all'articolo 70.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo II per “numero medio di lavoratori dipendenti occupati” si intende la somma algebrica di tutti i lavoratori subordinati assunti nell'esercizio fiscale di riferimento, ponderata per il numero di mesi dell'anno in cui risultano alle dipendenze dell'operatore economico. Si considera mese di occupazione quello in cui il dipendente è occupato per almeno sedici giorni di calendario. Ogni lavoratore assunto a tempo parziale va considerato nel calcolo del numero medio dei lavoratori dipendenti riportando l'orario di lavoro svolto all'orario contrattuale pieno previsto per il settore di assunzione e/o ad eventuali accordi esistenti a livello aziendale che prevedano un orario di lavoro diverso da quello contrattualmente previsto.

3. L'Ufficio del Lavoro è tenuto a calcolare il numero medio di lavoratori dipendenti occupati dall'impresa o presso i liberi professionisti e ad aggiornarlo in caso di variazioni, fornendo tali dati costantemente all'Ufficio Contributi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e all'Ufficio Tributario al fine dell'applicazione dell'articolo 70.”.

Art.2

(Procedure per l'assunzione nominativa di personale non iscritto alle liste di avviamento al lavoro)

1. Il datore di lavoro che:
 - a) abbia avviato una richiesta numerica ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dalla quale sia emersa la disponibilità di personale iscritto alle liste di avviamento al lavoro che però non abbia soddisfatto le proprie esigenze;
 - b) voglia assumere un lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro senza prima avviare una richiesta numerica di personale;può effettuare la comunicazione nominativa dell'assunzione di un lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro. La documentazione da produrre per effettuare l'assunzione è stabilita con decreto delegato.
2. Nel caso di cui al comma 1 al datore di lavoro è richiesto ogni anno il pagamento di un contributo pari al 4,5% della retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore assunto.
3. Tale contributo viene destinato a finanziare il “Fondo per le Politiche Attive del Lavoro”. Per la gestione del “Fondo per le Politiche Attive del Lavoro” vengono istituiti appositi capitoli nel bilancio dello Stato, gestiti dalla Commissione per il Lavoro nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7, esclusivamente a beneficio del personale iscritto alle liste di avviamento al lavoro. La Commissione deve produrre annualmente alla Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio il programma di utilizzo delle risorse a disposizione, identificando l'elenco dei corsi di formazione svolti nell'anno precedente e il programma dei corsi da svolgere, con particolare riguardo a quelli legati alle professionalità rivelatesi necessarie sulla base dello studio previsto all'articolo 7, comma 3, lettera h), annualmente redatto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assunzioni effettuate a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Per quelle effettuate in precedenza restano in vigore le norme vigenti al momento dell'assunzione, che si applicano anche ai rinnovi dei permessi di lavoro presso la stessa impresa dei medesimi lavoratori. Le assunzioni effettuate da imprese che acquisiscano, assorbano o proseguano l'attività di imprese precedentemente esistenti, a condizione che queste ultime vengano cessate e solo limitatamente ai lavoratori precedentemente impiegati in tali imprese, non sono considerate come nuove.
5. L'aliquota di cui al comma 2, le regole di applicazione e la destinazione delle risorse di cui al comma 3 possono essere modificate con decreto delegato sulla base dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro.

Art.3

(Modifiche all'articolo 70 della Legge 16 dicembre 2013 n.166)

1. L'articolo 70 della Legge n.166/2013 è così sostituito:

“Art.70
(Aspetti Fiscali)

1. I datori di lavoro che nell'esercizio fiscale considerato, rispetto all'esercizio precedente, effettuano un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati pari almeno ad una

unità, purché almeno il 50% di essi provenga dalle liste di avviamento al lavoro, hanno il diritto di usufruire di un credito d'imposta IGR sull'imposta generale sui redditi dovuta pari al:

- a) 5% dell'imposta per ogni unità di aumento, con eventuale arrotondamento per difetto, per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell'esercizio precedente maggiore o uguale a 5;
 - b) 10% dell'imposta per ogni unità di aumento, con eventuale arrotondamento per difetto, per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell'esercizio precedente minore di 5;
- fermo restando che tale credito d'imposta IGR non può superare il 25% dell'imposta complessiva dovuta.

2. In caso il datore di lavoro assuma, dalle liste di avviamento al lavoro, un lavoratore:

- a) inoccupato o disoccupato continuativamente da almeno tre mesi, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che non percepisce ammortizzatori sociali;
- b) disoccupato continuativamente da almeno un mese, elevato a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che non percepisce ammortizzatori sociali;
- c) donna in reinserimento lavorativo dopo il periodo di astensione obbligatoria previsto per legge per maternità o adozione, fino al compimento del terzo anno di età del bambino;
- d) con una invalidità certificata pari o superiore al 40%;

le percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), sono elevate di un ulteriore 5% per ciascun lavoratore assunto e il credito d'imposta IGR non può superare il 40% dell'imposta complessiva dovuta.

3. Il credito d'imposta IGR di cui ai commi 1 e 2 può essere goduto, anche in modo parziale su opzione dell'impresa, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'esercizio in cui avviene l'incremento o entro i due esercizi fiscali successivi. Nel caso di utilizzo parziale del credito d'imposta IGR, è possibile utilizzarne la parte residua in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'esercizio fiscale successivo.

4. Se durante l'esercizio in cui ha scelto di godere del credito d'imposta IGR l'impresa procede ad un ulteriore incremento, secondo le modalità previste al comma 1, può optare per cumulare i benefici in tale esercizio oppure per godere dell'ulteriore credito d'imposta IGR entro i due esercizi fiscali successivi. Non è ammesso il rimborso del credito d'imposta IGR; si applicano le disposizioni dell'articolo 126 della presente legge.

5. Il credito d'imposta IGR è revocato per le imprese che, entro due anni dall'esercizio fiscale in cui ha avuto luogo il godimento del beneficio, effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, se tali riduzioni coinvolgono un numero di dipendenti pari o superiore a quello per cui si è ottenuto il beneficio.

6. Alle imprese che decadono dai benefici ai sensi del comma 5, è precluso l'accesso ai benefici di cui al presente Capo per i successivi tre anni dal licenziamento collettivo o dalla riduzione del personale.

7. Le aliquote, le soglie e le procedure di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato sulla base dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro.”.

Art.4

(Politiche incentivanti l'assunzione di categorie deboli)

1. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della Legge 31 marzo 2010 n.73 è azzerata per ogni lavoratore assunto di cui all'articolo 70, comma 2, della Legge n.166/2013,

così come sostituito dalla presente legge, per un periodo di quattro anni dal momento dell'assunzione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano soltanto per le assunzioni effettuate a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Per quelle effettuate in precedenza restano in vigore le norme vigenti al momento dell'assunzione, che si applicano anche ai rinnovi di permessi di lavoro presso la stessa impresa dei medesimi lavoratori. Le assunzioni effettuate da imprese che acquisiscano, assorbano o proseguano l'attività di imprese precedentemente esistenti, a condizione che queste ultime vengano cessate e solo limitatamente ai lavoratori precedentemente impiegati in tali imprese, non sono considerate come nuove.

3. Le aliquote di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato sulla base dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro.

Art.5

(Procedure ordinarie per l'avviamento al lavoro)

1. L'avviamento al lavoro, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, di coloro che possiedono lo status di non occupazione, avviene attraverso la comunicazione nominativa o a seguito della richiesta numerica inviata dal datore di lavoro all'Ufficio del Lavoro nei modi e nelle forme previste dalle normative vigenti.

2. È sempre ammessa la comunicazione nominativa di lavoratori iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro. A tal fine, le aziende possono in qualunque momento accedere alle liste di avviamento al lavoro, anche attraverso le opportune procedure informatiche, e consultare i curriculum dei lavoratori iscritti.

3. La comunicazione nominativa di cui al precedente comma, debitamente firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore e corredata della documentazione necessaria ad attestare l'esistenza di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento, è titolo idoneo alla costituzione del rapporto di lavoro fin dal momento del suo ricevimento da parte dell'Ufficio del Lavoro. L'Ufficio del Lavoro provvede, entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, alla verifica di tutti i requisiti e le condizioni previsti dalla legge per la regolare costituzione del rapporto. Se la verifica ha esito positivo, l'Ufficio comunica al datore di lavoro la presa d'atto dell'avvenuta regolare costituzione del rapporto. In caso di necessità di integrazione della documentazione o di non conformità della comunicazione nominativa, l'Ufficio del Lavoro assegna al datore di lavoro o al lavoratore il termine di tre giorni lavorativi per la regolarizzazione della comunicazione, prorogabili in presenza di giustificati motivi. Nel caso in cui la regolarizzazione non avvenga nel termine previsto o non sia possibile per contrasto insanabile con la normativa vigente in materia, l'Ufficio del Lavoro comunica immediatamente, sia al datore di lavoro sia al lavoratore, l'immediata risoluzione del rapporto.

4. La modalità di consultazione delle liste e la procedura per l'assunzione nominativa di lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro di cui ai commi 2 e 3 sono modificabili con decreto delegato, tenendo conto delle future implementazioni informatiche e con l'obiettivo di semplificare le procedure stesse e le verifiche necessarie.

5. Qualora la mancanza dei requisiti richiesti dall'ordinamento sia di palese evidenza, e dunque se ne evinca la volontà di utilizzare lavoratori per i quali non sia comunque possibile la costituzione di un legittimo rapporto di lavoro, al datore di lavoro e, se del caso, al lavoratore, sono applicate le sanzioni previste dalle norme del Titolo IV del Decreto-Legge n.156/2011 in materia di lavoro irregolare.

6. La richiesta numerica di personale deve essere per numero di dipendenti richiesti ed esclusivamente per la mansione codificata e per il livello di inquadramento. L'elenco delle mansioni, elaborato su proposta dell'Ufficio del Lavoro, è stabilito con decreto delegato, che può demandarne l'aggiornamento alla Commissione per il Lavoro.

7. A fronte di una richiesta numerica di personale e dopo le verifiche previste dalle norme vigenti svolte dall'Ufficio del Lavoro, il datore di lavoro può accedere immediatamente ai curricula e alla storia lavorativa degli iscritti alle liste di avviamento al lavoro e selezionare attraverso le procedure informatiche i candidati, invitandoli al colloquio e dando comunicazione successivamente all'Ufficio del Lavoro dei nominativi contattati e dell'esito dei colloqui stessi.

8. Il percipiente ammortizzatori sociali che, nel corso del colloquio con l'impresa o con l'orientatore, si mostri non pienamente disponibile allo svolgimento della mansione richiesta sulla base delle regole e delle modalità d'impiego previste nel contratto di lavoro dello specifico settore, in presenza di giustificate ragioni stabilite con delibera della Commissione per il Lavoro, compreso il caso in cui si tratti di un lavoratore che abbia usufruito della disposizione di cui all'articolo 10, potrà continuare a vedersi erogato l'ammortizzatore sociale oppure subire una decurtazione parziale dello stesso. Nel caso in cui la non piena disponibilità emerga nel corso del colloquio con l'impresa, l'orientatore, ricevuta la comunicazione del datore di lavoro, effettuerà un colloquio con il disoccupato volto ad accertare l'effettività di tale situazione.

9. Qualora l'impresa non utilizzi la procedura di cui all'articolo 2 della presente legge, il permesso di lavoro per i lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro viene rilasciato, al medesimo livello contrattuale previsto nella richiesta numerica:

- a) dopo aver verificato che non vi siano lavoratori iscritti nelle liste relative alle mansioni specifiche ed ai livelli di cui al comma 6;
- b) qualora non vi sia tale disponibilità nemmeno fra i lavoratori posti in mobilità iscritti alla Lista speciale;
- c) qualora i lavoratori invitati o inviati non si presentino al colloquio o si dichiarino indisponibili alla mansione richiesta.

In ogni caso, i percipienti ammortizzatori sociali che, ai sensi del comma 8, non diano piena disponibilità allo svolgimento della mansione richiesta sulla base delle regole e delle modalità d'impiego previste nel contratto di lavoro dello specifico settore, non sono considerati iscritti alle liste ai sensi del presente comma.

10. L'Ufficio del Lavoro, anche avvalendosi dell'opera di certificatori di competenze approvati dalla Commissione per il Lavoro, associa ogni lavoratore iscritto alle liste di avviamento al lavoro o alla Lista speciale con le specifiche mansioni approvate e aggiornate con il decreto delegato di cui al comma 6 e con lo specifico livello di inquadramento contrattuale in base al quale possono essere svolte dal lavoratore stesso, anche differenziando sulla base dello specifico contratto collettivo di lavoro a cui le mansioni fanno riferimento. Con le stesse modalità l'Ufficio del Lavoro, qualora si rilevi necessario, può effettuare la certificazione delle competenze dei lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro assunti dalle imprese. Le spese per l'utilizzo dei certificatori di competenze di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 2, comma 3.

11. I lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro, fermo restando quanto previsto al comma 9, godono dei medesimi trattamenti normativi dei lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro, anche rispetto alla durata dell'assunzione, del conseguente permesso di lavoro ed al periodo necessario per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro che hanno già raggiunto, presso la stessa impresa, il periodo di cui all'articolo 13, comma 1, del Decreto-Legge n.156/2011, acquisiscono il diritto all'assunzione a tempo indeterminato a decorrere dall'1 luglio 2018.

Art.6

(Altre norme in materia di lavoro)

1. Con decreto delegato sono disciplinate, relativamente ai lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro, le modalità di concessione del permesso di lavoro e dei nulla osta, gli

adempimenti amministrativi e la documentazione necessaria per l'assunzione e le relative sanzioni applicate.

2. Al fine di evitare fenomeni di superamento dell'orario massimo di lavoro giornaliero e settimanale previsto dai contratti collettivi di lavoro per i lavoratori assunti a tempo pieno, la Commissione per il Lavoro, anche con lo scopo di semplificare i controlli da parte dei competenti organismi, può stabilire con propria delibera forme di indicazione, al momento della assunzione, dell'orario di lavoro del lavoratore e di comunicazione delle variazioni dello stesso.

3. Il pagamento della retribuzione del lavoratore deve avvenire, da parte dell'impresa, obbligatoriamente tramite accredito su un conto corrente intestato al lavoratore medesimo o tramite altro strumento di pagamento che garantisca la tracciabilità del pagamento stesso.

Art.7

(Commissione per il Lavoro)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di altri organi ed istituzioni, la Commissione per il Lavoro adotta ogni iniziativa utile ad assicurare un costante controllo delle dinamiche che influenzano il mercato del lavoro, al fine di una maggiore partecipazione e responsabilizzazione di tutte le parti in esse coinvolte, per migliorare i rapporti tra i cittadini e le istituzioni.

2. In particolare, oltre alle competenze attribuitele da leggi specifiche, assolve i seguenti compiti:

- a) effettua l'attività di consultazione permanente rispetto alla programmazione delle politiche del lavoro e della formazione;
- b) delibera sui ricorsi degli interessati contro i provvedimenti presi dall'Ufficio del Lavoro, il quale, in caso di accoglimento, può in ogni caso adire il Tribunale Amministrativo a tutela del proprio provvedimento;
- c) vigila sull'attuazione di leggi o normative concernenti disposizioni in materia di lavoro, collaborando attivamente con l'Ufficio dell'Ispettorato del Lavoro;
- d) redige e invia al Consiglio Grande e Generale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato generale dell'occupazione, sulla base del riferimento e dei dati forniti dall'Ufficio del Lavoro.

3. La Commissione per il Lavoro, inoltre:

- a) rende noto il programma mensile dei corsi di formazione e riqualificazione dei lavoratori, occupati o disoccupati, organizzati da istituzioni pubbliche e, qualora ne riceva comunicazione, da realtà private;
- b) delibera l'elenco dei corsi obbligatori per i disoccupati che percepiscono ammortizzatori sociali e per quelli che non li percepiscono, prevedendone la gratuità della frequentazione;
- c) regola i criteri per la tenuta delle liste di avviamento al lavoro e per potervi rimanere iscritti, stabilendo anche i meccanismi di accettazione delle proposte di lavoro da parte dei percettori di ammortizzatori sociali;
- d) regola le forme e le modalità con cui il datore di lavoro o il lavoratore possono chiedere l'assistenza dell'Ufficio del Lavoro durante i colloqui per l'eventuale assunzione, allo scopo di facilitare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- e) stabilisce le specifiche ragioni nelle quali il rifiuto di una occupazione non comporti conseguenze sul percepimento di ammortizzatori sociali o le comporti solo in parte, ai sensi dell'articolo 5, comma 8;
- f) stabilisce schemi vincolanti per la redazione dei piani individuali di orientamento, formazione e riqualificazione, come previsto all'articolo 3 della Legge n.73/2010, e può richiedere informazioni in merito alla loro attuazione all'Ufficio del Lavoro;

- g) sviluppa, basandosi sulle disposizioni di legge, un elenco di lavori socialmente utili che i lavoratori percipienti ammortizzatori sociali potranno svolgere, ferma restando la precedenza ad attività di formazione, orientamento e lavoro;
- h) svolge annualmente, utilizzando gli strumenti più idonei, uno studio di mercato, in collaborazione con l'Ufficio del Lavoro, il Centro di Formazione Professionale, le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per comprendere le varie professionalità presenti in territorio, incrociarle con il fabbisogno delle aziende e le prospettive di sviluppo del Paese;
- i) accredita le strutture private che intendono fornire servizi di formazione e di certificazione di competenze e stabilisce i crediti formativi da erogare ai corsi di formazione, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8;
- l) svolge ogni altra funzione demandata dalla presente legge.

4. Lo studio delle professionalità di cui al comma 3, lettera h), deve essere pubblicato online e inviato, per il tramite della dirigenza della Scuola Media Inferiore e Superiore, agli studenti delle suddette scuole e al personale addetto all'orientamento degli stessi al fine di indirizzarne l'attività. Qualora si riscontri la carenza di specifiche professionalità particolarmente richieste, la Commissione per il Lavoro predisponde gli opportuni interventi formativi rivolti a disoccupati e inoccupati allo scopo di fare incontrare domanda e offerta di lavoro.

5. Sono soggette a pubblicazione on line tutte le delibere della Commissione per il Lavoro e le motivazioni delle decisioni prese, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicazione e diffusione di documenti in particolare quando contengono dati, menzioni o informazioni di carattere personale. I membri della Commissione per il Lavoro, nell'ambito delle competenze a questa attribuite, sono tenuti al rispetto di quanto stabilito dalla Legge 5 settembre 2014 n.141 "Codice di condotta per gli Agenti Pubblici", ed in particolare dall'articolo 18 dello stesso.

6. La Commissione per il Lavoro è nominata dal Consiglio Grande e Generale, è paritetica ed ha una durata pari a quella della legislatura.

7. La Commissione per il Lavoro è presieduta dal Segretario di Stato per il Lavoro ed è composta:

- da due membri nominati dal Consiglio Grande e Generale;
- da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori legalmente riconosciute, fermo restando che eventuali Organizzazioni Sindacali che non siano membri della Commissione sono invitate a presenziare, senza diritto di voto, alle sue riunioni;
- da tre rappresentanti dei Sindacati dei datori di lavoro legalmente riconosciuti, fermo restando che eventuali Sindacati dei datori di lavoro che non siano membri della Commissione sono invitati a presenziare, senza diritto di voto, alle sue riunioni.

8. Il Consiglio Grande e Generale, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, oltre ai rappresentanti effettivi, designano altrettanti rappresentanti supplenti.

9. Partecipano alle riunioni della Commissione per il Lavoro il Direttore dell'Ufficio del Lavoro, un funzionario dell'Ufficio del Lavoro con funzioni di verbalizzante e di segreteria tecnica e, qualora la Commissione si riunisca per deliberare sulle materie di cui al comma 3, lettere a), b), h) e i), sono invitati a partecipare anche il Segretario di Stato per l'Istruzione e il Direttore del Centro di Formazione Professionale.

10. In via straordinaria, a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno, su richiesta del Presidente, possono partecipare alle sedute della Commissione per il Lavoro anche altri funzionari o esperti con funzione consultiva.

11. La Commissione per il Lavoro è convocata dal Presidente o da un suo delegato o su richiesta di almeno tre membri quando se ne ravvisi la necessità. Per la validità delle riunioni della Commissione stessa è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto.

12. La Commissione per il Lavoro delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

13. La Commissione per il Lavoro subentra in tutte le funzioni e compiti demandati al Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione di cui all'articolo 4 della Legge n.131/2005.

Art.8

(Strumenti formativi)

1. Al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro che percepiscono ammortizzatori sociali è previsto l'obbligo per gli stessi di frequentare corsi di formazione offerti da strutture pubbliche o private accreditate nei termini stabiliti dalla Commissione per il Lavoro ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera i). Tale obbligo è sancito nel Patto di Servizio. Il lavoratore deve maturare per ogni periodo di riferimento un determinato numero di crediti formativi.

2. È inoltre affidato alla Commissione per il Lavoro il compito di attribuire ad ogni corso, proposto dalle strutture pubbliche e private accreditate, un numero di crediti variabile. I criteri di attribuzione dei crediti per ogni corso sono definiti in autonomia dalla Commissione stessa tramite apposito regolamento. Nell'attribuzione del punteggio per ogni corso proposto la Commissione per il Lavoro deve comunque tenere in considerazione quanto emerso dallo studio delle professionalità di cui all'articolo 7, comma 3, lettera h).

3. La partecipazione ai corsi accreditati permette al lavoratore iscritto di maturare un punteggio nel periodo di riferimento.

4. Il lavoratore iscritto alle liste di avviamento al lavoro per poter continuare a godere del sistema di ammortizzatori sociali deve maturare nel periodo di riferimento un punteggio minimo di crediti che ottiene partecipando ai corsi di formazione erogati dalle strutture accreditate. La soglia minima dei crediti da maturare per poter continuare a godere degli ammortizzatori sociali viene definita periodicamente dalla Commissione per il Lavoro.

Art.9

(Credito d'imposta IGR per attività formativa)

1. Agli Operatori Economici che effettuano investimenti in attività di formazione, ad esclusione dei corsi di formazione obbligatori per legge, è attribuito un credito d'imposta IGR nella misura del 25% delle spese sostenute in ogni periodo d'imposta.

2. Il credito d'imposta IGR è riconosciuto ad ogni operatore economico fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000,00 e per un massimo di due esercizi nell'arco di un quadriennio.

3. Ogni operatore economico per poter godere del credito di imposta IGR deve presentare preventivamente al Centro di Formazione Professionale un Piano Formativo. Il Piano formativo deve contenere i seguenti elementi minimi:

a) individuazione dei fabbisogni formativi dell'azienda;

b) definizione di un piano di attività di formazione aziendale che soddisfi i fabbisogni formativi.

4. Al termine del periodo di formazione deve essere presentata al Centro di Formazione Professionale una relazione contenente una valutazione dell'attività di formazione effettuata.

5. Il Centro di Formazione Professionale, in relazione ai documenti presentati, rilascia, al termine del periodo sopra indicato, una specifica attestazione di validità del corso rispetto ai fabbisogni individuati che deve essere allegata, assieme ai documenti che dimostrano le spese sostenute, alla dichiarazione dei redditi al fine del godimento del credito di imposta IGR.

6. Il Centro di Formazione Professionale eleva la percentuale del credito di imposta IGR di cui al comma 1 fino ad un massimo del 40% quando il Piano Formativo di cui al comma 3 è finalizzato a formare lavoratori nei settori emersi come mancanti o strategici a livello di sistema sulla base dello studio di cui all'articolo 7, comma 3, lettera h) e comma 4.

7. Nel caso in cui, a seguito di controlli, si accerti l'indebito uso, anche parziale, del credito d'imposta IGR a causa dell'inammissibilità dei costi o per il mancato rispetto delle condizioni

richieste, l'amministrazione pubblica provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

8. Con decreto delegato possono essere modificati gli importi del credito d'imposta IGR per attività formativa e le condizioni di accesso al medesimo.

Art.10

(Graduatorie Lavoro)

1. Al fine di favorire l'occupazione dei lavoratori non occupati e, contemporaneamente, di non pregiudicare la possibilità di aspirare ad occupazioni compatibili con il proprio livello di istruzione, formazione e con le proprie precedenti esperienze, è data la possibilità a tutti i disoccupati e inoccupati iscritti in più liste di avviamento al lavoro di poter rimanere iscritti nella propria "lista preferenziale" anche qualora stiano lavorando in mansioni, settori o attività con esse non congruenti.

2. Al momento dell'iscrizione alle liste di avviamento al lavoro, il richiedente deve indicare con precisione la propria "lista preferenziale", sulla base della propria esperienza e formazione.

3. L'Ufficio del Lavoro è tenuto, qualora il richiedente sia iscritto in più liste di avviamento al lavoro e nell'ambito di una di queste venga avviato al lavoro, a tempo determinato o indeterminato, quando ne abbia fatto espressa richiesta, a mantenerlo iscritto alla "lista preferenziale" indicata, nella posizione in graduatoria occupata, e a contattarlo o renderlo visibile on line alle imprese in presenza di richieste numeriche ai sensi dell'articolo 5, comma 6, nell'ambito della "lista preferenziale".

4. In ogni caso, l'Ufficio del Lavoro deve porre in essere i più opportuni accorgimenti statistici per far sì che il lavoratore di cui al comma 1, rimasto iscritto alla "lista preferenziale" sulla base del comma 3, non venga classificato come disoccupato o inoccupato.

TITOLO II

OTTENIMENTO DI RESIDENZA E PERMESSO DI SOGGIORNO PER INVESTIMENTI ECONOMICI

Art.11

(Residenza per motivi economici)

1. Dopo l'articolo 22 della Legge 27 giugno 2013 n.71 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 22-bis

(Residenza per motivi economici)

1. Tutti coloro che intraprendono una attività economica in forma societaria nella Repubblica di San Marino hanno diritto di richiedere e ottenere la residenza per motivi economici, sulla base dei criteri previsti nei successivi commi e fintanto che permangano le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Ai fini della concessione della residenza per motivi economici non devono sussistere le condizioni ostantive indicate all'articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni.

2. La residenza per motivi economici è concessa alla persona fisica che detiene almeno il 51% del capitale sociale.

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica all'Ufficio di Stato Civile il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto per l'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici, purché ne abbia fatta richiesta.

3. La residenza per motivi economici viene concessa al soggetto di cui al comma 2, anche qualora l'impresa sia già esistente, qualora vengano rispettati i seguenti requisiti occupazionali:

- a) nel caso di attività di impresa in settore da incentivare, sia assunto almeno n.1 lavoratore dipendente dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro;
- b) nel caso di attività di impresa in settore non incluso fra quelli da incentivare, siano assunti almeno n.3 lavoratori dipendenti dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro.

Le assunzioni che configurano il requisito minimo di cui al presente comma si intendono da effettuarsi a tempo pieno.

4. Con decreto delegato vengono individuati i settori relativi all'attività di impresa da incentivare nei successivi cinque anni, indicando precisamente le aree di attività ammissibili.

5. Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione di residenza per motivi economici, ed in particolare:

- a) qualora il numero dei lavoratori non rispetti il numero e le proporzioni previste al comma 3, anche con riferimento a successivi incrementi occupazionali;
- b) l'attività economica non venga più esercitata a causa della sospensione, rinuncia o cessazione della licenza nei casi previsti per legge;
- c) qualora per almeno un biennio il soggetto titolare di residenza per motivi economici o società o imprese dallo stesso controllate a San Marino abbiano in essere posizioni debitorie verso lo Stato per importi superiori a euro 20.000,00 (ventimila/00), per le quali sia stata avviata la procedura di esecuzione coattiva;

al beneficiario vengono concessi novanta giorni correnti per ripristinare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento della residenza per motivi economici, decorsi infruttuosamente i quali l'ufficio, che ha accertato le inadempienze, le segnala all'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per la revoca della residenza per motivi economici.

6. La residenza per motivi economici è revocata con provvedimento del Dirigente dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.

7. In caso di revoca della residenza per motivi economici questa non viene più concessa al beneficiario di cui al comma 2, al coniuge e ai parenti di primo grado nel caso intendano avviare una ulteriore attività economica.

8. La residenza per motivi economici è concessa altresì:

- a) al coniuge non legalmente separato per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b) al convivente more uxorio;
- c) al figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale, riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- d) al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

9. In deroga alla Legge 22 luglio 2014 n. 114, il titolare di residenza per motivi economici ed i suoi familiari sono tenuti al pagamento di una quota in favore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale a titolo di contributo per le prestazioni sanitarie e assistenziali che si dovessero rendere necessarie in caso di malattie, infortuni e maternità e per gli altri servizi sociali e di pubblica utilità. Tale quota è stabilita con apposito decreto delegato che ne prevede anche le modalità e la frequenza di versamento.

Il titolare della residenza per motivi economici di cui al comma 8 può iscriversi alle liste di avviamento al lavoro con le procedure previste dalla normativa vigente.

10. Prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente deve produrre all'Ufficio di Stato Civile documentazione comprovante la costituzione di una garanzia reale su deposito bancario o altro strumento finanziario detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera, di cui sia titolare il richiedente stesso, di valore pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). La garanzia reale, entro due anni dall'ottenimento della residenza, deve essere elevata a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o sostituita dall'acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell'attività o quale residenza del beneficiario, purché di valore, risultante dall'atto di acquisto, almeno pari ai medesimi euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), su cui deve essere iscritto privilegio in favore dell'Ecc.ma Camera, pena la revoca della residenza per motivi economici.

11. L'immobile o la garanzia reale di cui al comma precedente, fungono da garanzia a favore dell'Ecc.ma Camera per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti ed escutere eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva fino alla scadenza del periodo di cui al successivo comma 13.

12. Il residente per motivi economici non ha diritto ad accedere alle agevolazioni di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 "Testo Unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata" e di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 "Disposizioni in materia di Edilizia Sovvenzionata".

13. Trascorso un periodo di dieci anni dall'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici e assolti gli impegni previsti, previa verifica sulla permanenza dei requisiti previsti all'articolo 17, commi 1 e 2 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni e sulla dimora abituale, la residenza si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai componenti del nucleo familiare convivente.

14. L'Ufficio di Stato Civile, con proprie disposizioni interne, disciplina le modalità per la tenuta separata del registro dei residenti per motivi economici e del registro dei residenti a norma della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

15. Può essere concesso un numero massimo di residenze, ai sensi del presente articolo, pari a n.50 all'anno, non computando in tale numero i soggetti di cui al comma 8. Tale numero è modificabile ogni anno con decreto delegato.

16. Con decreto delegato possono essere annualmente elencati i settori economici per i quali, per ragioni di eccessiva saturazione di mercato, di eccessivo carico urbanistico o per altre ragioni di politica economica, non può essere ottenuta la residenza di cui al presente articolo.

17. L'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali comunica alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, ogni tre mesi, il numero di residenze per motivi economici concesse e revocate nel periodo considerato.".

Art.12

(Permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali)

1. Alla Legge n.118/2010 è aggiunto il seguente articolo 10-ter:

"Art. 10-ter

(Permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali)

1. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può essere concesso allo straniero, socio per una quota pari almeno al 25%, amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali operante nei settori di investimento di cui alle lettere a), b), f), g), h) ed i) dell'articolo 1, comma 1 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63, a seguito del giudizio del Comitato Tecnico Valutatore di cui all'articolo 17 della Legge n.71/2013.

2. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può richiedere il rilascio del medesimo permesso di soggiorno per ricongiungimento dei seguenti famigliari:

- a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b) convivente more uxorio;
- c) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- d) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

La durata del ricongiungimento, di cui al presente comma, è collegata alla durata del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali del soggetto a favore del quale è stato rilasciato.

3. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

- a) di un alloggio adeguato per sé e per i famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;
- b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento, corrispondente ad un importo pro-capite pari almeno alla retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15.

4. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali rilasciato allo straniero, rientrante nelle categorie di cui al superiore comma 2, consente, nel caso di minori, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.

5. Gli aventi diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali sono tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura del rischio malattia, infortunio e maternità, da contrarre presso un'agenzia assicurativa sammarinese, valida nel territorio della Repubblica con copertura annua minima di euro 30.000,00 (trentamila/00) pro-capite.

6. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali ha durata pari a dodici mesi e può essere rinnovato fino ad un massimo di cinque anni. Dopo tale termine il permesso di soggiorno è revocato, fermo restando il diritto dei soggetti di cui al comma 1 di richiedere la residenza secondo la normativa vigente.”

Art. 13

(Impegni occupazionali per residenza automatica)

1. L'articolo 2 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63 è così sostituito:

“Art.2

(Impegni occupazionali per residenza automatica)

1. Il regime semplificato di cui all'articolo 16 della Legge n.71/2013 è accessibile solo qualora vengano assunti dalle liste di avviamento al lavoro almeno cinque dipendenti a tempo indeterminato e ad orario contrattuale pieno; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere reclutato dalle liste di avviamento al lavoro.

2. L'eventuale assunzione dei soci della società e dei loro famigliari non rileva ai fini del requisito occupazionale richiesto dal comma precedente.

3. Nel caso di progetti imprenditoriali con specializzazione particolarmente elevata, all'atto della presentazione del progetto imprenditoriale, è possibile fare richiesta di sostituire parte del personale da assumere dalle liste di avviamento al lavoro con personale da assumere al di fuori

delle liste di avviamento al lavoro, purché in possesso di particolari qualifiche, determinanti per l'avvio del progetto imprenditoriale, da documentare in maniera specifica anche attraverso la produzione di certificazione idonea a comprovarle. Il Comitato Tecnico Valutatore delibera in merito a tale richiesta, consultato l'Ufficio del Lavoro rispetto alla presenza o meno di tale personale nelle liste di avviamento al lavoro.

4. Nel caso di progetti imprenditoriali atti a rilevare un'attività esistente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 27 giugno 2013 n.71, qualora l'impresa rilevata non abbia i minimi occupazionali indicati al comma 1, questi devono essere integrati entro sessanta giorni dal rilevamento. L'integrazione rileva ai fini dell'accesso ai benefici fiscali e del regime semplificato.”.

Art. 14

(Modifica dell'articolo 4 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63)

1. L'articolo 4 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63 è così sostituito:

“Art.4

(Garanzie patrimoniali a favore dello Stato)

1. Entro novanta giorni dall'approvazione del progetto imprenditoriale da parte del Comitato Tecnico Valutatore e comunque prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel registro della popolazione residente, deve comunque essere acquistato un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell'attività o quale residenza del beneficiario, del valore minimo di euro 300.000,00 (trecentomila/00). L'investimento immobiliare effettuato non è soggetto ad autorizzazione del Consiglio dei XII e viene comunicato al medesimo Consiglio dei XII per una presa d'atto.

2. L'immobile, sul quale viene costituito privilegio funge da garanzia a favore dell'Eccellentissima Camera per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti ed escutere eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva, fino all'esaurimento della durata del piano aziendale presentato di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c) e dell'eventuale proroga concessa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della Legge n.71/2013.

3. La costituzione di privilegio sull'immobile, di cui al comma 2, può, a discrezione del soggetto beneficiario del disposto dell'articolo 16 della Legge n.71/2013, essere sostituito dalla costituzione di una garanzia reale di pari valore a favore dell'Eccellentissima Camera su deposito bancario o altro strumento finanziario detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, di cui sia titolare il soggetto beneficiario stesso.

4. Le condizioni di cui ai commi precedenti si intendono riferite alla singola richiesta di residenza ed eventuale nucleo familiare.”.

TITOLO III

ALTRE NORME IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art.15

(Cumulabilità dei benefici previsti dalla Legge a sostegno dei giovani imprenditori e delle nuove attività nei centri storici con quelli previsti da altre norme)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della Legge n.178/2015 è così modificato:

“3. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre norme. E' fatta salva l'applicazione dell'abbattimento del reddito minimo previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, così come modificati dall'articolo 55 della Legge 22 dicembre 2011 n.200 e l'applicazione del Decreto Delegato 28 giugno 2010 n.122 e successive modifiche.” .

Art.16

(Incentivi per iniziative di internazionalizzazione)

1. Al fine di agevolare i processi di internazionalizzazione delle imprese sammarinesi, è concesso un credito d'imposta IGR pari al 20% delle spese ammissibili sostenute da parte di operatori economici sammarinesi per la partecipazione ad iniziative imprenditoriali, missioni, partecipazione a fiere ed altre iniziative di ricerca di nuovi mercati.
2. Le domande sono presentate alla Camera di Commercio di San Marino. Il Comitato Tecnico Valutatore di cui all'articolo 17 della Legge n.71/2013, sulla base di quanto disposto dal regolamento di cui al comma 3, stabilisce l'eventuale accesso ai benefici di cui al presente articolo e l'importo di credito d'imposta IGR da erogare.
3. Il Congresso di Stato adotta un regolamento applicativo del presente articolo dove sono specificati i requisiti che devono avere le imprese beneficiarie, la tipologia di spese ammissibili, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo comprese quelle relative all'istruzione delle pratiche.

Art.17

(Agevolazioni su premi di risultato di importo variabile e prestazioni oltre l'orario di lavoro contrattuale)

1. Con decreto delegato sono stabilite forme di agevolazione sulla retribuzione dei lavoratori che conseguono a:
 - a) premi di risultato di importo variabile, che il datore di lavoro riconosce ai propri lavoratori dipendenti, la cui erogazione sia legata ad incrementi di redditività, produttività, qualità e innovazione o utili realizzati a livello aziendale e purché entro il limite di euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui lordi;
 - b) prestazioni svolte oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, purché entro il limite di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) annui lordi.
2. Per godere dell'agevolazione, i premi di cui al comma 1, lettera a) devono essere erogati conseguentemente al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed in misura ad essi rapportata, variabile ogni anno e senza alcuna forma di automatismo.
3. Gli obiettivi devono essere misurabili e verificabili sulla base di parametri oggettivi stabiliti nel decreto delegato di cui al comma 1. I criteri di misurazione degli incrementi di redditività, produttività, qualità, innovazione o utili di cui al comma 1 ed il legame di questi parametri con l'ammontare dei premi sono stabiliti a livello aziendale, ai sensi dell'articolo 32 della Legge n.59/2016, ferma restando la loro caratteristica di variabilità.
4. Il contratto integrativo aziendale deve essere stipulato, fra datore di lavoro e struttura sindacale aziendale o nelle altre modalità così come previsto dall'articolo 32 della Legge n.59/2016, almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento utile ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi.
5. I premi di risultato di importo variabile e le prestazioni svolte oltre l'orario contrattuale devono essere soggetti a contribuzione previdenziale.
6. Quanto disposto dal presente articolo trova esclusiva applicazione per il settore privato.

7. Con decreto delegato può essere modificato il limite massimo dei premi soggetti ad agevolazione nonché il tempo utile per stipulare il contratto integrativo aziendale ai sensi del comma 4.

Art.18
(*Conti on line*)

1. L'articolo 2-bis del Decreto-Legge n.4/2016 "Disposizioni urgenti in materia di operatività finanziaria" è così sostituito:

"Art.2-bis
(*Apertura rapporti bancari e di investimento finanziario mediante tecniche di comunicazione a distanza*)

1. Le banche possono prevedere sul proprio sito internet la possibilità di aprire rapporti bancari e di investimento finanziario, nonché i relativi servizi accessori, per via telematica purché:

- a) il sito internet abbia estensione di dominio sammarinese;
- b) l'accesso alla modulistica per la richiesta di apertura del conto in via telematica sia subordinato alla lettura da parte dell'utente delle Avvertenze Legali;
- c) per l'attivazione del conto sia necessario:
 - la conferma di avvenuta lettura della documentazione precontrattuale e contrattuale;
 - la conferma dell'identità dell'utente rispetto alle generalità comunicate via web venga verificata almeno mediante riscontro della rispondenza delle generalità medesime rispetto ai dati dell'ordinante risultanti da un primo bonifico bancario proveniente da un conto allo stesso utente intestato e acceso presso una banca o istituto di pagamento aventi sede a San Marino o in un Paese ad esso equivalente sotto il profilo antiriciclaggio;
- d) sia rispettata la normativa antiriciclaggio prevista dalle leggi e dalle istruzioni dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, anche con particolare riguardo ai casi in cui il cliente non sia fisicamente presente."

2. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino è tenuta a disciplinare, con apposito regolamento, la possibilità per gli istituti finanziari di stipulare a distanza i contratti di cui al presente articolo ed i relativi servizi accessori.

Art.19
(*Modifica all'articolo 7 della Legge 31 marzo 2014 n.40*)

1. L'articolo 7 della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:

"Art.7
(*Part-time imprenditoriale*)

"1. Al fine di favorire l'iniziativa imprenditoriale di persone che vogliono esercitare contemporaneamente attività di impresa e attività lavorativa alle dipendenze di terzi, è possibile il ricorso all'istituto del part-time imprenditoriale, nei termini da definirsi con decreto delegato."

Art.20
(*Prestazioni di rilevanza artistica o culturale*)

1. Il comma 2, dell'articolo 102, della Legge n.166/2013 è così modificato:

“2. In deroga al comma 1 è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 3% se i percipienti svolgono prestazioni di rilevanza artistica o culturale aventi le caratteristiche definite con circolare dell'Ufficio Tributario.”.

Art.21

(Investimenti incentivati)

1. L'articolo 62, comma 1, della Legge n.166/2013 è così modificato:

“1. Sono considerati interventi di investimento i progetti aziendali che prevedono:

- a) l'introduzione di avanzamenti tecnologici atti a migliorare i prodotti o i processi produttivi esistenti ovvero l'acquisizione di impianti o tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti nuovi o nuovi processi produttivi;
- b) costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi produttivi esistenti o ad introdurre di nuovi in presenza di progetti aziendali che prevedano l'occupazione di almeno un dipendente a tempo indeterminato;
- c) l'acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici tesi ad ottenere consistenti risparmi energetici ed idrici o significative riduzioni di agenti inquinanti secondo i parametri, i coefficienti e le modalità idonee a rappresentare il considerevole e consistente risparmio energetico e il minor carico inquinante come stabilito da apposita normativa di settore e con apposita certificazione. Il beneficio di cui alla presente lettera è ottenibile a patto che il potenziale beneficiario non abbia ricevuto sanzioni o segnalazioni dagli uffici competenti in merito al non rispetto delle normative relative ai benefici richiesti.”.

Art.22

(Incentivi ai progetti imprenditoriali atti a rilevare imprese esistenti)

1. All'articolo 71, della Legge n.166/2013, è aggiunto il seguente comma 4 bis:

“4 bis. Le disposizioni dell'articolo 72 e dell'articolo 73 del presente Capo III sono applicabili anche alle società che rilevano imprese in conclamata crisi aziendale, con almeno venti unità lavorative ed a condizione che venga garantita l'occupazione di almeno il 70% dei lavoratori in forza all'impresa, nell'ipotesi in cui il rilevamento dell'impresa stessa, persona giuridica, sia realizzato tramite:

- a) l'acquisizione delle totalità di quote o di azioni da parte di soggetti che non devono essere stati soci o amministratori dell'impresa in conclamata crisi aziendale, né coniugi di questi, né parenti ed affini degli stessi fino al quarto grado, fatta eccezione per gli amministratori nominati successivamente alla dichiarazione di conclamata difficoltà dell'impresa;
- b) la costituzione di una nuova società da parte di soggetti con le medesime caratteristiche di cui alla lettera a), che incorpori per fusione la società in conclamata crisi aziendale oppure che ne acquisti un ramo d'azienda.

Una impresa è dichiarata in conclamata crisi aziendale tramite apposito accordo sottoscritto congiuntamente dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, dalla Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, dalle Organizzazioni Sindacali, dall'Associazione Datoriale di riferimento e dall'impresa in crisi aziendale. L'accordo dovrà definire precisamente gli indicatori di carattere economico-patrimoniale, reddituale e relativi alla situazione debitoria con l'Eccellentissima Camera e/o i dipendenti e/o i fornitori che giustificano tale dichiarazione, indicando esplicitamente in che modo tali indicatori possano pregiudicare la prosecuzione dell'attività aziendale.”.

Art.23

(Modifica all'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n.166)

1. L'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è così sostituito:

“Art.73

(Incentivi alla costituzione di nuove imprese)

1. Alle nuove attività d'impresa esercitate in forma individuale o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, attività economica assimilabile a quella per cui richiedono l'accesso ai seguenti benefici, sono riconosciuti:
 - a) esenzione dal pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;
 - b) per i successivi tre anni di esercizio dell'attività, esenzione dal pagamento della tassa annuale di licenza;
 - c) per i primi cinque periodi d'imposta, abbattimento dell'aliquota prevista pari al 50%. Il contribuente ha facoltà di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello di inizio della nuova attività;
 - d) credito d'imposta IGR su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo, i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato.
2. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle società di capitali i cui soci non abbiano esercitato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, attività di impresa assimilabile a quella per cui richiedono l'accesso ai seguenti benefici, quando:
 - a) trattasi di società di nuova costituzione;
 - b) si provveda all'assunzione di almeno un dipendente, compreso l'amministratore anche se non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, purché assunto a tempo pieno, entro sei mesi dal rilascio della licenza, e di un ulteriore dipendente entro ventiquattro mesi dal rilascio licenza. Il mantenimento dei requisiti in capo ai soci in caso di cessione di quote od azioni e del vincolo previsto alla lettera b) è condizione indispensabile per conservare i benefici.
3. I benefici previsti al comma 1, lettere a) e b), si applicano, pena decadenza, dalla data di rilascio della licenza ovvero, se lavoro autonomo libero professionale, all'atto della iscrizione presso l'Ufficio del Lavoro.
4. I benefici previsti al comma 1, lettere c) e d), si applicano su opzione del soggetto beneficiario, fermo restando i limiti temporali ivi previsti.
5. Il venir meno dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo comporta la decadenza delle agevolazioni per l'esercizio in corso e per quelli successivi.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società cooperative se e in quanto compatibili.”.

TITOLO V

MODIFICHE ALLA LEGGE 19 APRILE 2014 N.71 ED ALLA DISCIPLINA DEI DISTACCHI

Art.24

(Modifica all'articolo 3 della Legge 19 aprile 2014 n.71)

1. L'articolo 3 della Legge 29 aprile 2014 n.71 è così sostituito:

“Art.3
(Riforma dell'apprendistato)

“1. L'apprendistato per formazione è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, di cui all'Allegato A della presente legge, o all'effettuazione di un percorso formativo e applicativo/pratico delle conoscenze teoriche acquisite nell'ambito di un corso di studi o di formazione ma anche per il reinserimento lavorativo per i lavoratori disoccupati che cambiano in modo sostanziale o l'attività lavorativa precedentemente svolta, o la mansione in relazione al titolo di studio posseduto al fine di favorire la collocazione o la ricollocazione mirata di lavoratori, iscritti alle liste di avviamento al lavoro, che necessitano di attività formativa per esercitare la mansione richiesta.

2. È riservato:

- a) ai giovani di età compresa tra l'assolvimento dell'obbligo scolastico e i 30 anni;
- b) agli inoccupati continuativamente da tre mesi;
- c) a lavoratori disoccupati che cambiano in modo sostanziale o l'attività lavorativa precedentemente svolta, o la mansione in relazione al titolo di studio posseduto.

3. L'assunzione in apprendistato è a tempo indeterminato ed è oggetto di comunicazione nominativa trasmessa all'Ufficio del Lavoro ai sensi della normativa vigente, nonché al Centro di Formazione Professionale per le finalità di cui al comma 6.

4. La durata iniziale dell'apprendistato di cui al presente articolo, fermo restando eventuali periodi superiori previsti dall'Allegato A alla presente legge, è di:

- a) sei mesi nel caso di assunzione del lavoratore alla seconda categoria prevista per lo specifico contratto collettivo di lavoro;
- b) dodici mesi nel caso di assunzione del lavoratore alla terza categoria prevista per lo specifico contratto collettivo di lavoro;
- c) ventiquattro mesi nel caso di assunzione del lavoratore alla quarta categoria prevista per lo specifico contratto collettivo di lavoro.

5. Il termine iniziale può essere prorogato, su richiesta dell'impresa, fino a un massimo del 50% della durata iniziale prevista dal precedente comma 4. Il datore di lavoro, qualora intenda prorogare il termine nel caso di assunzione al comma 4, lettera a), deve assumere lo stesso lavoratore ad un inquadramento almeno pari alla terza categoria.

6. La richiesta di proroga è inviata dall'impresa alla Commissione per il Lavoro, che la valuta nella prima seduta utile. La Commissione del Lavoro, per decidere sul rilascio della proroga, richiede un parere non vincolante al Centro di Formazione Professionale in merito alla congruità della richiesta di proroga medesima rispetto all'attività svolta dal lavoratore. A tal fine, il Centro di Formazione Professionale può svolgere visite in loco presso la struttura aziendale. La decisione della Commissione per il Lavoro è definitiva.

7. L'assunzione del lavoratore in apprendistato, fermo restando quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, può avvenire con un periodo di prova non superiore al 50% della durata iniziale di cui al comma 4.

8. Nel caso in cui il datore di lavoro decida di interrompere il rapporto di lavoro durante l'eventuale parte del periodo di prova successivo ai tre mesi, è tenuto a restituire all'Istituto per la Sicurezza Sociale la somma corrispondente agli sgravi contributivi di cui abbia beneficiato ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della presente legge ed a destinare al Fondo per le Politiche Attive del Lavoro, la somma corrispondente alla differenza fra la retribuzione pagata al dipendente ai sensi del comma 9 ed il 90% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica ed al livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro.

9. Durante il periodo di apprendistato, considerato il minor rendimento dell'apprendista e dei costi aziendali per la formazione e l'addestramento, il datore di lavoro corrisponde compensi mensili pari a:

- a) 1° semestre: il 70% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro;
 - b) 2° semestre: il 75% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro;
 - c) 2° anno: l'80% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro;
 - d) 3° anno: il 90% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro.
10. Con apposito decreto delegato può essere modificato l'Allegato A della presente legge, gli importi degli abbattimenti di cui al comma 9, nonché la durata del periodo minimo di apprendistato di cui al comma 4.”.

Art.25

(Modifica all'articolo 6 della Legge 19 aprile 2014 n.71)

1. L'articolo 6 della Legge 29 aprile 2014 n.71 è così sostituito:

“Art. 6

(Norme generali sull'apprendistato)

1. L'apprendista deve essere affiancato da un tutor in possesso delle conoscenze specifiche, preventivamente indicato dal datore di lavoro.
2. E' fatto obbligo al datore di lavoro di non adibire l'apprendista a mansioni e attività non attinenti al programma formativo e comunque tali da non consentire il fine che si prefigge l'assunzione in apprendistato.
3. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso lo stesso o diversi datori di lavoro e/o altri periodi effettuati con contratti a contenuto formativo si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato in capo ad ogni singolo lavoratore, che non può superare i tre anni, elevabili a cinque se i periodi svolti come apprendista sono separati da interruzioni superiori a tre anni.
4. L'Ufficio del Lavoro è tenuto a comunicare al datore di lavoro la storia del lavoratore relativamente alla mansione e qualifica svolta ed in particolare i periodi di servizio prestati in qualità di apprendista e/o altri periodi effettuati con contratti a contenuto formativo, qualora i dati non siano disponibili sul Portale dell'Amministrazione Pubblica – Sezione Ufficio del Lavoro.
5. Al termine del programma di formazione il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'apprendista, all'Ufficio del Lavoro e al Centro di Formazione Professionale, in forma scritta, le competenze acquisite, secondo un modello di rilevazione definito dal Centro di Formazione Professionale. Tali informazioni entrano a far parte della scheda anagrafico/professionale di cui all'articolo 6 della Legge 29 settembre 2005 n.131.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge in materia di apprendistato si applica quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
7. Le retribuzioni degli apprendisti sono esentate dall'imposizione contributiva nella misura del 50%, i cui costi sono posti a carico del Bilancio dello Stato sul capitolo 2-4-7460 “Fondo speciale per interventi sull'occupazione e contenimento del costo del lavoro”. L'azienda che assume coloro che hanno svolto un corso di formazione di primo o di secondo livello presso il Centro di Formazione Professionale a seguito dell'indagine condotta annualmente con il “Questionario sui fabbisogni formativi delle imprese”, gode sulle retribuzioni degli apprendisti di un'esenzione dall'imposizione contributiva pari al 100%.

8. Nel caso di un soggetto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), se di età superiore a 30 anni, il lavoratore ha diritto a percepire una integrazione salariale pari al 10% di quanto previsto sulla base del comma 9 del medesimo articolo, a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali.
9. Chi percepisce ammortizzatori sociali può essere avviato al lavoro attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 3, ferma restando la possibilità per il lavoratore di rifiutare tale avvio, in considerazione dell'abbattimento retributivo previsto.
10. L'avvio al lavoro attraverso l'apprendistato è incompatibile con l'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 7, comma 3.
11. Le aliquote, gli sgravi e gli importi degli incentivi indicati nel presente articolo e nel precedente sono modificabili con decreto delegato alla luce dell'utilizzo di tale tipologia di contratti e dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro.”.

Art.26

(Modifica all'articolo 7 della Legge 19 aprile 2014 n.71)

1. L'articolo 7 della Legge 29 aprile 2014 n.71 è così sostituito:

“Art. 7

(Riforma degli incentivi alle assunzioni)

1. Al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro, è istituito un incentivo per la loro assunzione.
 2. L'erogazione di tali incentivi è autorizzata dall'Ufficio del Lavoro.
 3. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo hanno diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale così suddivisa:
 - a) dal 1° mese al 12° mese, il 2% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, la restante parte a carico dell'impresa;
 - b) dal 13° mese al 24° mese, il 4% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, la restante parte a carico dell'impresa;
 - c) dal 25° mese al 36° mese, il 6% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, la restante parte a carico dell'impresa;
 - d) dal 36° mese al 48° mese, purché in presenza di una assunzione ad un livello contrattuale almeno pari al terzo, l'8% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, la restante parte a carico dell'impresa.
- Gli incentivi di cui al presente comma sono dimezzati per assunzioni ad un livello contrattuale inferiore al secondo.
- Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione per intero, con rivalsa sui contributi dovuti mensilmente all'Istituto per la Sicurezza Sociale per la parte di retribuzione a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali.
4. I datori di lavoro usufruiscono di sgravi contributivi nella misura del 20% per un periodo di trentasei mesi.
 5. L'assunzione può avvenire sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. In caso di assunzione a tempo determinato, l'ammortizzatore sociale viene sospeso, il lavoratore ha diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale ed è riconosciuto il 50% dell'incentivo di cui al comma 3.
 6. Se allo scadere del sesto mese, il datore di lavoro non trasforma il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'impresa perde il diritto agli incentivi di cui al comma 3 senza dar luogo alla restituzione delle agevolazioni di cui abbia beneficiato. Qualora l'impresa trasformi entro sei mesi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto ad accedere agli incentivi e agli sgravi

contributivi di cui ai commi 3 e 4 relativi all'assunzione a tempo indeterminato, per il periodo residuo dalla data di trasformazione.

7. Tutti gli incentivi e gli sgravi di cui ai commi precedenti sono aumentati ognuno singolarmente del 15% in caso si tratti di assunzione di un lavoratore:

- a) inoccupato o disoccupato continuativamente da almeno tre mesi, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che non percepisce ammortizzatori sociali;
- b) disoccupato continuativamente da almeno un mese, elevato a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che non percepisce ammortizzatori sociali;
- c) donna in reinserimento lavorativo dopo il periodo di astensione obbligatoria previsto per legge per maternità o adozione, fino al compimento del terzo anno di età del bambino;
- d) con una invalidità certificata pari o superiore al 40%.

8. Le aliquote e le soglie di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato sulla base dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro.”.

Art.27

(Abrogazione articoli 4, 5, 8 e 9 della Legge 19 aprile 2014 n.71)

1. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 della Legge 19 aprile 2014 n.71. I richiami a detti articoli nelle norme vigenti si intendono riferiti all'articolo 3 della Legge n.71/2014, così come modificato dall'articolo 24 della presente legge.

2. Sono abrogati gli articoli 8 e 9 della Legge 19 aprile 2014 n.71. I richiami a detti articoli nelle norme vigenti si intendono riferiti all'articolo 7 della Legge n.71/2014, così come modificato dall'articolo 26 della presente legge.

Art. 28

(Distacco di lavoratori)

1. Il comma 8, dell'articolo 19, della Legge n.131/2005, è così modificato:

“8. Per i lavoratori alle dipendenze di imprese non di diritto sammarinese, il primo periodo di distacco nella Repubblica di San Marino non può avere durata superiore a sei mesi. Ad ogni eventuale richiesta di rinnovo può essere concessa una proroga di ulteriori sei mesi, sempre nel rispetto di quanto stabilito al comma 7, per un periodo massimo complessivo di trentasei mesi. Ad ogni rinnovo l'impresa deve comunque esperire la procedura di cui al comma 6.”.

2. Dopo il comma 8, dell'articolo 19, della Legge n.131/2005, è aggiunto il seguente comma 8 bis:

“8 bis. Il lavoratore distaccato da un'impresa di diritto sammarinese ad un'altra impresa di diritto sammarinese ha diritto all'applicazione del trattamento contrattuale di miglior favore sulla base degli specifici contratti collettivi e/o aziendali applicati dalle imprese. Con decreto delegato possono essere indicate specifiche limitazioni all'applicazione di tale disposto.”.

TITOLO VI
NORME IN MATERIA DI CERTIFICATO, LICENZE E IMMOBILI

Art. 29
(Validità del certificato)

1. Il certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, dal Tribunale, dagli Enti Pubblici e dalla Camera di Commercio della Repubblica di San Marino ha una validità temporale minima di sei mesi dalla data del rilascio.

Art. 30
(Esenzione dall'ottenimento d'autorizzazione del Congresso di Stato per società estere o persone fisiche non residenti)

1. All'articolo 13 della Legge n.40/2014, è aggiunto il seguente comma 8 bis:

- “8 bis. Sono esentate dall'ottenimento d'autorizzazione del Congresso di Stato, di cui al comma 8:
- a) le imprese estere che direttamente, o tramite terzi, provvedono all'installazione, montaggio e collaudo dei beni strumentali e accessori presso il domicilio dell'acquirente sammarinese a condizione che la fornitura dei beni preveda espressamente il montaggio ed il prezzo sia comprensivo anche di tali costi;
 - b) le imprese estere che prestano servizi di manutenzione o riparazione occasionale presso il domicilio dell'acquirente, con esclusione delle imprese estere che svolgono le attività previste dalla Legge n.148/2005.

Sono altresì esentate dall'ottenimento d'autorizzazione, le imprese estere che provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni strumentali e accessori dell'impresa nel periodo coperto dalla relativa garanzia. Per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e i servizi speciali al di fuori del periodo di garanzia, l'impresa sammarinese deve comunicare preventivamente i dati identificativi dell'impresa estera, l'inizio e la fine dei lavori e la/le tipologia/e dei lavori da eseguire all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trasmette suddetto elenco all'Ufficio del Lavoro.

L'impresa estera è tenuta a comunicare all'Ufficio del Lavoro, in via preventiva, l'inizio e la fine dei lavori, la/le tipologia/e dei lavori da eseguire, i nominativi dei dipendenti.

Il presente comma è modificabile con decreto delegato.”

Art. 31
(Immobili ad uso produttivo)

1. È istituito il “Registro degli immobili a uso economico”, tenuto dalla Camera di Commercio e contenente un elenco degli immobili a destinazione produttiva, commerciale e servizi che non ospitano attività economiche e siano disponibili per l'affitto o la vendita.

2. Tutti i proprietari di immobili che rispondano ai criteri di cui al comma 1 sono tenuti ad iscriverli al registro indicando, quantomeno, la metratura dell'immobile, la sua ubicazione, la sua destinazione ed il prezzo indicativo a cui può essere venduto o affittato, nonché eventualmente una breve descrizione dell'immobile e l'indicazione del recapito a cui l'interessato può rivolgersi per ricevere maggiori informazioni.

3. Il “Registro degli Immobili a uso economico” viene messo a disposizione, dalla Camera di Commercio, di eventuali investitori che vogliano aprire una attività in Repubblica e siano alla ricerca di un immobile in cui ubicarla.

4. La Camera di Commercio stabilisce eventuali ulteriori dati o elementi necessari per una corretta tenuta del registro e pone in essere tutte le misure idonee per rendere noto questo servizio gratuito a tutti i proprietari di immobili ad uso economico della Repubblica.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art.32

(Norme transitorie, finali e di coordinamento)

1. Sono fatti salvi tutti i benefici, sussidi, abbattimenti o riduzioni ottenuti in forza delle norme tempo per tempo vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

2. L’eventuale abbattimento dell’imponibile già concesso alle imprese ai sensi del previgente articolo 70 della Legge n.166/2013, può essere suddiviso, su richiesta dell’impresa interessata, in un massimo di cinque esercizi. Le modalità applicative del presente articolo sono stabilite tramite Circolare dell’Ufficio Tributario.

3. La decorrenza delle disposizioni di cui all’articolo 5, ad eccezione del comma 11, è fissata al 1° gennaio 2018 ed è modificabile con decreto delegato sulla base dell’andamento del processo di associazione di cui all’articolo 5, comma 10, della presente legge.

4. Le imprese che siano intervenute nel rilevamento di attività in conclamata crisi aziendale, a seguito di specifico accordo sottoscritto con le Segreterie di Stato, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, prima dell’entrata in vigore della presente legge, e che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 71, comma 5, della Legge n.166/2013, possono richiedere un credito di imposta IGR pari al valore delle maggiori imposte pagate rispetto a quelle previste all’articolo 73 della Legge n.166/2013, fermo restando che il periodo temporale di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) della medesima legge resta quello vigente al momento del rilevamento e decorre dal primo esercizio per il quale tale credito d’imposta IGR è stato richiesto.

5. L’articolo 19, comma 3, lettera d) della Legge n.42/1955 è così modificato:

“d) i soci delle società regolarmente costituite, ove entrino in regolare rapporto di lavoro con la società, nonché gli amministratori, i consiglieri delegati o di amministrazione ed in genere tutti coloro che hanno, in virtù di cariche sociali, la rappresentanza e l’amministrazione della società.”.

6. I lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato nel corrente anno (2017), che abbiano lavorato ininterrottamente presso la stessa impresa nella Repubblica di San Marino da periodi antecedenti il 31 dicembre 2016, e che avranno il loro rapporto di lavoro confermato entro il 30 giugno 2018, avranno tale rapporto di lavoro trasformato a tempo indeterminato a decorrere dall’1 luglio 2018.

Art.33

(Abrogazioni)

1. Sono espressamente abrogati:

- a partire dal 1° gennaio 2018, gli articoli 3 e 4 del Decreto-Legge 5 ottobre 2011 n.156 e successive modifiche;

- gli articoli 24 e 25 della Legge 19 settembre 1989 n.95 e successive modifiche;
 - l'articolo 4 della Legge n.131/2005;
 - il Decreto 23 novembre 2005 n.169 “Regolamento in materia di avviamento al lavoro di lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro”;
 - l'articolo 58 della Legge 18 dicembre 2003 n.165;
 - il sesto comma dell'articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, così come modificato dall'articolo 39 della Legge 16 dicembre 2004 n.172;
 - l'articolo 49 della Legge 22 dicembre 2010 n.194;
 - l'articolo 24 del Decreto Delegato 28 gennaio 2011 n.17;
 - l'articolo 24 del Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50;
 - l'articolo 43 della Legge 20 dicembre 2013 n.174;
 - l'articolo 8 della Legge 26 maggio 2004 n.71.
2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia che siano in contrasto o incompatibili con le norme della presente legge.

Art.34

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 settembre 2017/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

